

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 092/CGF– RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2012

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2013 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA TORMA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/LATINA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 30.10.2012)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 56/DIV del 30.10.2012 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico,, ha inflitto al Dirigente dell’AS Andria Bat Gianluca Torma,la sanzione della inibizione fino al 31.3.2013, a seguito della gara Andria Bat/Latina disputata il 28.10.2012, valevole per il Campionato della Lega Calcio Professionistico, Prima Divisione - Girone B, perché: ”nel primo tempo di gara, in occasione di un fallo subito da un proprio calciatore nelle adiacenze della panchina, entrava sul terreno di gioco, raccoglieva il pallone e lo scagliava contro l’autore del fallo, provocando un principio di rissa; il medesimo al termine della gara, affiancava l’arbitro e dopo averlo ironicamente applaudito, gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose (r.a.- c.c.- proc.fed.)”, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Andria, lamentando la assoluta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, in quanto alla luce della rappresentazione dei fatti prospettata dal giudice di gara, da ritenere prevalente sui referti del c.c. e del collaboratore della Procura Federale, si evince che il comportamento posto in essere da Torma, può essere definito certamente irrispettoso, ma non offensivo e minaccioso, come riferito dagli altri collaboratori.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che sotto un profilo strettamente procedimentale, ai sensi dell’art.35 comma 1 C.G.S. non sussiste una gerarchia delle fonti di prova, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, posto che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e dei collaboratori della Procura Federale, hanno tutti pari dignità ed intrinseca efficacia probatoria.

Nella fattispecie in esame quindi la questione posta dalla reclamante in termini procedurali, non presenta alcuna concreta rilevanza, in quanto il Giudice Sportivo, ha correttamente utilizzato, ai fini dell’accertamento dell’addebito disciplinare, unitamente al referto dell’arbitro, il rapporto del commissario di campo ed il verbale del collaboratore della Procura Federale, che non presentano elementi di contrasto tra loro, ma concorrono in maniera convergente ed esaustiva, alla precisa

ricostruzione delle fasi concitate delle intemperanze verbali del Torma nei confronti del direttore di gara.

Nel merito ritiene la Corte Federale, che la condotta dell'incolpato, non può assolutamente essere declassata ad un semplice comportamento irrispettoso, perché al contrario si è trattato di una aggressione verbale connotata da un forte contenuto ingiurioso e diffamatorio tra le altre espressioni: "ti paga il presidente del Latina", gravemente lesiva della dignità, dell'onore e della reputazione del direttore di gara, peraltro aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'arbitro.

Il comportamento del Torma, di notevole gravità, anche a motivo della sua qualifica dirigenziale, contrario ai fondamentali principi etici dell'ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Il ricorso pertanto va respinto, con addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Brindisi-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANI CLAUDIO SEGUITO GARA CASALE/RENATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 61/DIV del 6.11.2012)

Con reclamo del 12.11.2012, l'A.S. Casale Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 61/DIV del 6.11.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Pani Claudio la squalifica per 3 giornate di gara per i motivi di cui allo stesso Comunicato Ufficiale.

L'istante ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva in quanto gli addebiti contestati troverebbero origine in un pronunciato stato di frustrazione del tesserato per aver lasciato in inferiorità numerica la propria squadra, comunque incompatibile con la volontà di offendere chicchessia.

Sebbene il contegno contestato sia sicuramente censurabile, è pur vero che i fatti posti in essere, che hanno avuto una rilevanza limitata, possono essere considerati uniti sotto il vincolo della continuazione attese la contestualità, motivo per cui il reclamo può essere accolto ritenendo congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), riduce la sanzione inflitta al calciatore Pani Claudio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMI 7 E 8 C.G.S. DEL CALCIATORE DI GIUSTO LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PONTEDERA/BORGO A BUGGIANO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 64/DIV del 13.11.2012)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 56/DIV del 13.11.2012 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Lorenzo Di Giusto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per avere, secondo la segnalazione del collaboratore della Procura Federale, durante la gara Pontedera/Borgo Buggiano disputata il giorno 11.11.2012: "al termine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, pronunciava ripetute frasi blasfeme".

Avverso tale decisione, ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, il Di Giusto, deducendo la illegittimità del provvedimento disciplinare, in quanto a suo avviso ai sensi dell'art. 35 comma 1 C.G.S., soltanto i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della procura federale, ma nella fattispecie, il referto redatto dal collaboratore della Procura Federale, non può intendersi quale atto di indagine e come tale non è strumento a disposizione della procura per intervenire sui fatti accaduti nel corso della gara.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1.3 C.G.S. per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, o l'uso di espressione blasfeme, non visti dall'arbitro, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo, riservata segnalazione".

Orbene, posto che secondo la disciplina dettata dall'art. 32 C.G.S., la Procura Federale ha natura piramidale, che consente ad ogni livello di delegare le funzioni proprie dell'organo e quindi anche quella di segnalazione prevista dall'art. 35 fino al collaboratore, non può essere revocato in dubbio la legittimazione del collaboratore della procura federale a segnalare al Giudice Sportivo ai sensi del disposto dell'art. 35 C.G.S. le espressioni blasfeme avvertite nell'esercizio delle funzioni a lui delegate.

Pertanto legittimamente il giudice sportivo, ha irrogato la sanzione disciplinare al Di Giusto sulla base della segnalazione del collaboratore della Procura Federale.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, con addebito della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, commi 7 e 8 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Di Giusto Lorenzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete